



**Gruppo Consiliare MoVimento Cinque Stelle
Mogliano Veneto**

Alla C. A. del Presidente del Consiglio
del Segretario Generale
del Sindaco
dell'Assessore all'Ambiente
e dei Consiglieri Comunali

Mogliano Veneto, 20/10/2016

Oggetto: Proposta di emendamenti al Regolamento Comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Si evidenzia che la Dgr n. 1379 del 17 luglio 2012 (Approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari) nell'allegato B "Proposta di regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari", indica le prescrizioni minime che devono essere presenti nei regolamenti comunali sull'uso dei prodotti fitosanitari. Dalla comparazione di quest'ultimo con la bozza di Regolamento predisposta dagli Uffici comunali, oggetto di delibera del Consiglio Comunale, emerge la necessità di alcune modifiche, che il gruppo consiliare MoVimento Cinque Stelle pone alla Vs. attenzione, chiedendo un'attenta valutazione ed una votazione del Consiglio Comunale sui singoli punti presentati:

- Art.7 Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

1) **comma 1** punto "d", si chiede di integrare con: "E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di tutela assoluta e di rispetto", come all'art. 8 dell'all. B alla Dgr n. 1379/2012

- Art. 10 Recepimento decreti Ministero della Salute sul glyphosate

Nell'art. 10, al comma 2 e 3 sono indicate prescrizioni che non sono presenti nel decreto del Ministero della Salute e che non sono quindi pertinenti; si chiede pertanto di stralciare il contenuto dei due commi sostituendolo con i nuovi divieti di rilievo, introdotti dal decreto richiamato (in pratica si chiede di riportare quanto prescritto negli art. 1 e 2 del decreto del Ministero della Salute del 9 agosto. Nel dettaglio, si chiede di:

2) Stralciare il **comma 2** perchè non previsto nel decreto cui si fa riferimento

3) Sostituirlo con: "**E' vietato l'impiego in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura.**"

4) Stralciare **comma 3** poiché non previsto nel decreto cui ci si riferisce.

5) Sostituirlo con: "**E' vietato il commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate ed il coformulante ammina polietossilata, eccetto che per le scorte giacenti previa rietichettatura**".

6) Si chiede di allegare al regolamento come parte sostanziale l'elenco dei prodotti fitosanitari vietati, così come nel decreto.

- Art. 13 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili

7) Stralciare l'intero **comma 2**: Nel precedente comma 1, prima si dice che nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, ai corsi

d'acqua e ai corpi idrici è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 50 metri dalle predette aree, ma poi nel successivo comma 2, si dice che “la distanza può essere ridotta a 10 metri purchè sia adottata almeno una delle *misure di contenimento della deriva* indicate”.

Invece la Dgr prevede la distanza dei 10 metri solo nel caso specifico di colture arboree e di vite, successivamente alla formazione della parete fogliare e indica le misure di contenimento come “*conditio sine qua non*” per l'impiego di prodotti fitosanitari.

Infatti, nell'art. 8 comma 10 dell'allegato A alla Dgr n. 1379 (Pianificazione del trattamento), queste misure di contenimento, vengono indicate come attenzioni che **devono far parte della fase di pianificazione**, senza le condizioni poste nel comma 2 dell'art.13 della bozza di regolamento che si va a deliberare. Si prescrive nella Dgr: “Per ridurre la deriva è opportuno adottare adeguate misure di mitigazione, quali:.....”(Tra cui gli ugelli antideriva), inoltre nell'all. B art. 5 “Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari” al comma 6: “nelle fasce di rispetto previste nei precedenti commi 3 e 4, **l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è consentita con una delle seguenti modalità:**

- **l'irrorazione verso l'interno del campo**
- **l'impiego di lance a mano a pressione moderata inferiore a 10 bar**
- **l'utilizzo di irroratrici a tunnel”**

Si chiede pertanto lo stralcio del comma 2 art. 13 che rende di fatto ammissibile come prassi la distanza minima di 10 metri.

8) Stralciare al **comma 3** la parte da “nei seminativi....” fino al termine dello stesso.

La proposta di regolamento oggetto di delibera del Consiglio Comunale, prevede che nei seminativi debba essere mantenuta una fascia non trattata di soli 1,5 m. dal confine e nelle colture arboree di 5 metri, mentre La Dgr all'art. 5 comma 3: **”In tutti i casi deve essere rispettata una fascia non trattata di almeno 5 metri dal confine”**.

9) **Integrare l'art. 13 con apposito comma** con il seguente contenuto: “Allo scopo di consentire l'identificazione delle irroratrici che contengono PF T+ o T **deve essere apposto su ciascuna fiancata dell'irroratrice un cartello circolare di colore rosso di diametro minimo di 30 cm”**, come all'art. 5 comma 5 dell'all.B alla Dgr 1379/2012.

10) **Integrare l'art. 13 con apposito comma** con il seguente contenuto: “Nelle “**aree di rispetto**” relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. **In mancanza di diversa limitazione, l'area di rispetto ha un'estensione di 200 metri dal raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.**

11) **Aggiungere apposito articolo** sulla “manutenzione delle attrezzature”, come prescritto nell' All. B alla Dgr 1379/2012 : “**E' fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci** come previsto dalla Direttiva 128/2009/CE. **Le attrezzature devono essere opportunamente regolate e tarate in funzione della coltura da trattare e dello stato vegetativo**, in modo da garantire la corretta distribuzione ed evitare dispersione nell'ambiente. La regolazione va effettuata prima del trattamento e può essere effettuata anche presso i Centri Prova Autorizzati.

Le attrezzature vanno sottoposte a manutenzione ordinaria in modo da assicurare il mantenimento dell'efficienza, la sicurezza, sostituendo o provvedendo a riparare parti usurate o difettose”.

12) **Stralciare dal titolo** “nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili”.

Si propone il titolo: “*Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari*”.

Così come previsto dalla Dgr 1379/2012, **il regolamento si applica integralmente nel territorio comunale per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari, nelle aree agricole ed extra agricole**, inoltre con l'intervento del Decreto del Ministero della Salute del 9 Agosto 2016, alcuni nuovi divieti si estendono anche nelle aree agricole in quanto tali. In ogni caso il titolo della bozza esclude alcune *aree di protezione* (come i corsi d'acqua), che pure vi sono contemplate.